

# COMUNE DI ALBIGNASEGO

## STATUTO

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 96 del 28/11/2002.

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **(Oggetto dello Statuto)**

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Albignasego, in attuazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

#### **ART. 2**

##### **(Principi fondamentali)**

1. Il Comune di Albignasego e' Ente autonomo locale della Repubblica Italiana, il quale ha la rappresentatività generale della comunità civile secondo i principi della Costituzione e delle Leggi generali dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza, nell'ambito del proprio territorio, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

4. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa delle famiglie, dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato.

### **ART. 3**

#### **(Finalità)**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della comunità, ne riconosce e tutela le tradizioni storiche, religiose e laiche. La sua azione sarà improntata al rispetto ed alla tolleranza di tutte le convinzioni politiche e religiose per la pacifica convivenza fra la gente, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e delle altre libere forme associative, all'amministrazione.
3. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione, garantisce condizioni di pari dignità ai cittadini di qualsiasi provenienza e stato sociale e ne tutela il godimento dei diritti fondamentali, ispira la sua azione su principi di equità, mentre reclama l'adempimento dei doveri come prima espressione di una concreta solidarietà.
4. L'Amministrazione è impegnata a promuovere la cultura della pace, a creare le condizioni per la realizzazione della reale parità fra donna e uomo, a favorire la perfetta unità matrimoniale e familiare. Considera il bene comune sua precipua finalità, che vuole attuare mediante un effettivo ed efficace "servizio" al cittadino, alle famiglie, ai diversi gruppi e associazioni.

5. Il Comune nel riconoscere che il territorio e' un bene primario, che la comunità deve poter godere, salvaguarda e valorizza l'ambiente con tutte le sue ricchezze naturali e artistiche. Il Comune si adopera perchè il patrimonio di interesse storico sia perfettamente conservato per promuovere lo sviluppo integrale e integrato (uomo-ambiente), fondato sul senso di responsabilità di tutti verso la biosfera, verso gli altri abitanti della terra e verso le generazioni presenti e future.

#### **ART. 4**

##### **(Programmazione e forme di cooperazione)**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, con riferimento puntuale ai diversi Regolamenti.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto armonizzando con questi le specifiche esigenze del proprio territorio e delle attività economiche (agricoltura, industria, artigianato e commercio) a tutela dei propri cittadini e del bene generale.
3. Il Comune, per il raggiungimento dei propri obiettivi, collabora con altri Enti Locali, in particolare con i Comuni limitrofi, rispettando l'ambito delle diverse sfere di autonomia e promuovendo intese e soluzioni coordinate di problemi che coinvolgono l'intera area.

#### **ART. 5**

##### **(Stemma e gonfalone)**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Albignasego e con lo stemma concesso con il R.D. in data 7/1/1938.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata sempre con R.D. in data 7/1/1938.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

## **ART. 6**

### **(Albo pretorio)**

1. Nel palazzo civico e' individuato un apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura con l'ausilio anche dei più moderni supporti informatici.

## ***TITOLO II***

### ***IL TERRITORIO DEL COMUNE***

## **ART. 7**

### **(Territorio e sede comunale)**

1. Il Comune e' costituito dal Capoluogo (S. Tommaso Ap. S. Lorenzo) e dalle seguenti località: Baraccon (S. Agostino) - Mandriola - Ferri (S. Maria Annunziata) - Carpanedo - Lion - S. Giacomo.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 20.99, confinante con i Comuni di Padova, Ponte S. Nicolò, Casalserugo, Maserà di Padova ed Abano Terme.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, in casi eccezionali, sentiti i capi gruppo, ha facoltà di convocare il Consiglio Comunale presso altre sedi di cui il Comune possa disporre.

**TITOLO III**

**ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

**CAPO I**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 8**

**(Organi di governo)**

1. Sono organi di governo del Comune:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Sindaco.

**ART. 9**

**(Funzioni Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità e ne interpreta le aspirazioni, determina l'indirizzo, programmi, scelte e l'organizzazione dell'Ente, esercita il controllo politico-amministrativo mediante l'adozione di atti fondamentali.
2. E' eletto direttamente dalla comunità locale e dura in carica per il tempo stabilito dalla legge.
3. E' composto dal Sindaco e da un numero di membri variabile a seconda della popolazione del Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; attualmente sono 20.

## **SEZIONE I**

### **COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

#### **ART. 10**

##### **(Competenze)**

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 34, secondo comma, lett. b), i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici ed i progetti preliminari di opere pubbliche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 03/01/78, n. 1, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati

- e i piani di recupero , i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dal Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del

Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **ART. 11**

### **(Diritti e poteri dei consiglieri)**

1. Fanno parte del mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Generale.

3. Alle interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri deve essere resa all'interessato risposta dal Sindaco o dall'assessore delegato per la materia improrogabilmente nel termine stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e comunque entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

4. I consiglieri comunali non residenti nel territorio comunale devono quivi eleggere un proprio domicilio. Potrà essere scelta anche la sede comunale.

## **ART. 12**



### **(Doveri dei consiglieri comunali)**

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il bene comune dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto l'assenza dalla seduta entro trenta giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

### **ART. 13**

#### **(Gruppi consiliari)**

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno cinque componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale.
3. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza. Non acquisirà comunque le prerogative di capogruppo e confluirà nel gruppo misto.
4. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo entro il termine stabilito dalla legge per l'insediamento del Consiglio Comunale neo eletto.

In mancanza di designazione assume le funzioni di capigruppo il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del gruppo di appartenenza.

5. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.
6. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo consiliari sono stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

## **ART. 14**

### **(Dimissioni dei consiglieri)**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **SEZIONE II**

## **DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ART. 15**

#### **(Lavori del Consiglio)**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale con il seguente ordine del giorno:
  - convalida degli eletti;
  - nomina del Presidente del Consiglio Comunale;
  - nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
  - giuramento del Sindaco;
  - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
3. Entro sei mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo di cui al precedente comma che viene sottoposto in votazione finale. Spetta, in ogni caso, al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilire le modalità della partecipazione del Consiglio Comunale stesso all'esame, all'eventuale proposta di modifica e all'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. A tale scopo nella relazione previsionale

programmatica dovranno essere evidenziati gli obiettivi del programma di governo che si intendono conseguire con i suddetti documenti contabili.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

## **ART. 16**

### **(Presidente del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta a nominare nel suo seno con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e, subito dopo, il Vice Presidente.

2. Il Presidente potrà essere revocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con il voto favorevole espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

3. Il Presidente ha poteri di convocazione, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti.

## **ART. 17**

### **(Convocazione del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in via ordinaria.

3. Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato in via d'urgenza nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.
4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della stessa deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nel computo dei giorni non va calcolato il giorno di consegna dell'avviso mentre va calcolato il giorno fissato per la seduta ai sensi dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
5. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso deve pervenire ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
6. Il Consiglio e' convocato:
  - a) di norma su iniziativa del Presidente;
  - b) su richiesta del Sindaco;
  - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.
7. In ogni caso l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta e saranno inserite all'ordine del giorno le questioni richieste nell'ordine stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale potrà assumere regolari deliberazioni in presenza di formale proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. In caso d'urgenza, il Presidente dispone la convocazione del Consiglio entro 24 ore; in tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

## **ART. 18**

### **(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne nei casi stabiliti dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono comunicate alla cittadinanza con l'esposizione del tricolore nella sede comunale all'inizio della giornata e con adeguate forme di pubblicità nel territorio comunale.

## **ART. 19**

### **(Voto palese e segreto)**

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone non comprese fra i casi per i quali il regolamento del C.C. stabilirà la votazione in forma palese, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Presidente, sentiti i capi-gruppo consiliari, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere, oppure quando specificatamente richiesto dalla maggioranza del Consiglio.

## **ART. 20**

### **(Funzionamento del Consiglio)**

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
  - la riunione è valida con la presenza di 10 consiglieri; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di sette consiglieri;
  - è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

- le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio e ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono preventivamente concordate con il Sindaco;
- la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico PEG, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio. Tale P.E.G. è approvato dal Presidente del Consiglio previo accordo con i capigruppo consiliari;
- sono fissati i giorni in cui verrà convocato il Consiglio Comunale.

## **ART. 21**

### **(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)**

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate normalmente se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.
2. Quando una norma richieda la rappresentanza anche delle minoranze in enti, commissioni, anche comunali, istituzioni o altri organismi, provvederà alla nomina il Consiglio Comunale con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

**ART. 22****(Astenuti, schede bianche e nulle)**

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto e' computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti e' computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nella urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
6. Il consigliere che dichiara di astenersi o che non intenda deporre la scheda, nel caso di votazione segreta, e' tenuto ad esprimere la motivazione della sua astensione. Nel verbale della seduta devono essere indicati i nominativi dei consiglieri che si siano astenuti.

**ART. 23****(Consigliere anziano)**

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 73, sesto comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

**ART. 24**



### **(Commissioni)**

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Consiglio può istituire, altresì, commissioni temporanee o speciali per lo studio di problematiche specifiche; la delibera istitutiva ne determina la composizione, le finalità e le modalità di funzionamento.
3. Spetta alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

### **ART. 25**

#### **(Attribuzioni delle commissioni)**

1. Compito principale delle commissioni permanenti e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso e la elaborazione degli indirizzi programmatici da fornire al Consiglio stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.
3. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del

Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge o il regolamento ne vieti la divulgazione.

4. Il parere delle commissioni consiliari e' richiesto su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Nel caso d'urgenza o nel caso in cui la seduta della commissione sia andata deserta, oppure il parere richiesto non sia stato espresso, il Consiglio Comunale può ugualmente deliberare prescindendo dal parere.

## **ART. 26**

### **(Commissione consiliare per lo Statuto e per il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio Comunale istituisce la commissione consiliare permanente per lo Statuto e per il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La commissione è formata dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dal Vice Presidente e dai capigruppo consiliari.
2. La Commissione consiliare di cui al precedente comma provvede a redigere proposte per l'aggiornamento o per le modifiche da apportare allo Statuto al fine di sottoporle all'esame del Consiglio Comunale per la loro approvazione.
3. Alla predetta commissione spetta altresì esprimere parere consultivo al Consiglio Comunale sulle proposte di modifica dello Statuto presentate da altri organi competenti.
4. Spetta al regolamento previsto dal precedente articolo 20 disciplinare il funzionamento della predetta commissione.

## **ART. 27**

### **(Nomina dei rappresentanti del Consiglio)**

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ecc., ad esso espressamente riservata dalla legge, viene effettuata con voto limitato e a scrutinio segreto.
2. Le nomine devono essere precedute, a pena di nullità della nomina, dal deposito agli atti del Consiglio Comunale del curriculum dei candidati alle cariche in questione nel termine assegnato dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Le disposizioni previste nei commi precedenti sono vincolanti con riferimento alle nomine di cui al precedente comma 1.

## **ART. 28**

### **(Commissione di ispezione e di indagine)**

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

**CAPO II**

**LA GIUNTA**

**SEZIONE I**

**FORMAZIONE DELLA GIUNTA**

**ART. 29**

**(Composizione della Giunta)**

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un massimo di n. 7 assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Per il rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco deve nominare gli assessori fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori hanno il dovere di partecipare alle sedute di Giunta. L'eventuale assenza deve essere motivata e comunicata preventivamente.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

**ART. 30**

**(Assessori)**

1. La carica di assessore e' incompatibile con quella di consigliere comunale.

2. I consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio Comunale, subentrano i primi non eletti.
3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.
5. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

### **ART. 31**

#### **(Dimissioni, decadenza)**

1. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate solo al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni devono essere comunicate nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Generale.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza di Sindaco e Giunta.

## **ART. 32**

### **(Mozione di sfiducia)**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia e' depositata presso l'ufficio del Segretario Generale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

## **SEZIONE II**

### **ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

## **ART. 33**

### **(Competenze generali della Giunta)**

1. La Giunta e' l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti, ai responsabili dei servizi.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
6. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, le determinazioni e variazioni delle piante organiche.

#### **ART. 34**

##### **(Attribuzioni)**

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo:
  - a) propone i regolamenti di competenza del Consiglio, nonché le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalla legge;
  - b) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
  - c) adotta i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
  - d) approva il piano esecutivo di gestione, nonché le relative variazioni;

- e) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dei lavori pubblici;
- f) provvede all'accettazione o al rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;
- g) provvede alla costituzione dei diritti reali parziali e delle servitù prediali eccetto quelli espressamente previsti nei progetti dei lavori pubblici;
- h) approva i protocolli d'intesa con i Comuni, Provincia ed altri enti che non comportino gestione coordinate di funzioni e servizi, nè richiedano specifiche apposizioni di forme di consultazione degli enti contraenti;
- i) fissa le aliquote dei tributi comunali e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- j) adotta d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio Comunale le variazioni di bilancio;
- k) approva i prelevamenti dal fondo di riserva;
- l) approva l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
- m) definisce i criteri generali in materia di contributi e di ausili finanziari a terzi;
- n) autorizza il Sindaco o il responsabile del servizio qualora delegato dal Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto in ordine ad azioni ed ai ricorsi amministrativi o giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari, amministrativi, o speciali di ogni ordine e grado, provvedendo alla nomina del legale;
- o) adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
- p) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- q) esprime il proprio parere in ordine alla nomina ed alla revoca del direttore generale;
- r) esprime il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario Comunale;
- s) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- t) provvede alle proposte di rettifiche IRPEF;
- u) nomina le commissioni per le quali non sia prevista l'elezione a voto limitato fissando altresì l'indennità di presenza dei relativi componenti;
- v) adotta il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale.



3. Qualora il provvedimento adottato dalla Giunta comportasse la previsione di una spesa, spetterà al responsabile del servizio competente assumere il relativo impegno.

## **ART. 35**

### **(Adunanze e deliberazioni)**

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.

## **CAPO III**

### **IL SINDACO**

## **ART. 36**

### **(Il Sindaco)**

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, e rappresenta la comunità. Il Sindaco dura in carica per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Allo scadere del secondo mandato consecutivo non e' immediatamente rieleggibile.
3. Il Sindaco presenta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

## **ART. 37**

### **(Attribuzioni)**

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente e la comunità locale.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile degli uffici e dei servizi titolare di posizione organizzativa, in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale. Con essa il Sindaco assegna al responsabile degli uffici e dei servizi delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto o parte del tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:
  - rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
  - stipulazioni di convenzioni tra Comuni e tra Comune e Provincia e per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
4. Il Sindaco in particolare:

- delega agli assessori, quando occorra, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;
- coordina l'eventuale attività di sovrintendenza attribuita agli assessori;
- può conferire al segretario le funzioni previste dall'art. 108 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/00, n. 267;
- rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
- concede il patrocinio del Comune;
- convoca e presiede la Giunta;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del comune partecipando a quelle indette da altre amministrazioni fatta salva la facoltà di delegare tali funzioni ai responsabili degli uffici e servizi;
- promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi, stipula le convenzioni con gli altri enti;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente e consorzi informazioni e atti anche riservati;
- esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo le posizioni organizzative;
- nomina e revoca il Segretario comunale;
- nomina e revoca il Direttore generale;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti.

## **ART. 38**

### **(Vicesindaco)**

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco.
2. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall'assessore presente in ufficio in ordine di precedenza nella lista di nomina ad assessore.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

## **ART. 39**

### **(Incarichi agli Assessori)**

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di sovrintendere determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, compreso il funzionamento degli uffici e servizi, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente delle funzioni e competenze delegate dal Sindaco in particolari materie. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.
4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

## **ART. 40**

### **(Astensione obbligatoria)**

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non e' computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Generale.

### **ART. 41**

#### **(Nomine e Revoche)**

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nel termine previsto dall'art. 50, comma 9, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge o di competenza del Sindaco devono avvenire nei termini previsti dalla legge sulla base di specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum di ciascun candidato, da presentarsi, per quanto riguarda il C.C., almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
3. E' fatto obbligo al rappresentante del Comune di presentare annualmente all'organo che lo ha eletto relazione scritta sull'attività svolta in tale veste.

### **ART. 42**

#### **(Revoca)**

1. E' consentita la revoca dei rappresentanti comunali che non partecipino senza giustificato motivo a n. 3 sedute consecutive degli organi cui facciano parte.
2. La proposta di revoca deve essere preventivamente notificata al soggetto interessato.

### **ART. 43**

#### **(Patrocinio legale)**

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di un consigliere comunale, Sindaco o assessore o del Segretario Generale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, il Comune assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi e in assenza di dolo o colpa grave, ogni onere a difesa.

### **ART. 44**

#### **(Pubblicità delle spese elettorali)**

1. Prima dell'inizio della campagna elettorale ogni lista presenta al Segretario Generale il bilancio preventivo delle spese che intende sostenere per la campagna elettorale. Lo stesso obbligo grava sui candidati che intendano sostenere in proprio spese per la campagna elettorale.
2. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati i rappresentanti delle liste e i candidati, che hanno sostenuto in proprio spese elettorali, presentano al Segretario

Generale il rendiconto documentato di tutte le spese sostenute e dei mezzi con i quali vi e' stato fatto fronte.

3. A cura del Segretario Generale i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono affissi all'Albo Pretorio per trenta giorni, sono trasmessi in copia ai capigruppo consiliari e sono tenuti a disposizione dei cittadini che possono consultarli e ottenerne copia in qualsiasi momento.

<p><b>TITOLO IV</b></p> <p><b>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</b></p>
--

**ART. 45**

**(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)**

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 15/5/1997, n. 127, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

**ART. 46**

**(Libere forme associative)**

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza la formazione di organismi a base associativa che perseguano finalità riconosciute di interesse della comunità.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo:
  - a) le associazioni che operano senza scopo di lucro nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale e della pace;
  - b) le comunità parrocchiali e altre istituzioni religiose;
  - c) le associazioni sindacali e di categoria, i partiti politici.
3. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, agevola gli organismi associativi con disponibilità di strutture, sostegni finanziari o in altri modi consentiti.
4. Fatta salva la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, il Comune secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento:
  - a) favorisce la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale;
  - b) trasmette nelle forme previste dal regolamento alle associazioni, in occasione della loro approvazione, il bilancio, il piano regolatore generale, i piani commerciali ed i piani urbani del traffico e può recepire le loro osservazioni;
  - c) assicura alle associazioni il diritto di informazione;
  - d) promuove la formazione delle consulte delle associazioni ai fini dell'acquisizione dei pareri preventivi su atti fondamentali del Comune.
5. Per consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative e per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, viene istituito l'Albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale e distinte per ambito di attività.
6. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo sono disciplinate dal regolamento.



7. Con gli organismi associativi iscritti all'Albo, il Comune può stipulare apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative.

8. Il Sindaco consulta le associazioni iscritte all'albo, attraverso l'assemblea dei rappresentanti delle stesse, almeno due volte all'anno, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico. Sul parere espresso dall'Assemblea, si pronuncia in ogni caso il Consiglio Comunale.

#### **ART. 47**

##### **(Comitati di consultazione)**

1. Al fine di favorire la partecipazione su specifici argomenti di rilevante interesse comunale, possono essere istituiti dal Consiglio Comunale appositi comitati di consultazione. Le modalità di composizione e funzionamento dei comitati sono stabilite dall'apposito regolamento.

2. Nel perseguire l'obiettivo di un'armonica convivenza tra le diverse componenti della comunità ed in particolare per coinvolgere gli immigrati in una positiva condizione di partecipazione alla cosa pubblica locale, il Consiglio Comunale istituisce il Comitato di consultazione dei cittadini non italiani residenti nel Comune. Al coordinatore pro-tempore di detto Comitato, eletto secondo apposito regolamento, viene riconosciuta la rappresentanza al pari di altre Associazioni operanti nel Comune.

#### **ART. 48**

##### **(Consultazione della popolazione del Comune)**

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta dal Sindaco o da almeno il 10 per cento degli interessati, aventi la maggiore età, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

## **ART. 49**

### **(Referendum consultivo)**

1. Il referendum consultivo, che può avere anche carattere propositivo, può essere promosso dall'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.
2. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivo interesse locale e valenza per l'intera comunità albignaseghese. Sono comunque esclusi le nomine di rappresentanti del Comune in organismi esterni, le deliberazioni in materia fiscale e

bilancio e gli atti in ordine ai quali il Comune risulti privo di apprezzabile discrezionalità di scelta.

3. Il quesito referendario deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
4. La consultazione referendaria, che può concernere anche più quesiti, è indetta dal Sindaco e ha luogo una sola volta l'anno, fermo restando il fatto che non può coincidere con operazioni elettorali provinciali e comunali.

### **ART. 49/bis**

#### **(Referendum abrogativo)**

1. E' indetto referendum abrogativo sulle deliberazioni del Consiglio o, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della Giunta quando, entro 120 giorni dalla loro esecutività, ne facciano richiesta almeno l'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo statuto ed i regolamenti;
  - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  - c) i tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi;
  - d) gli atti relativi al personale del Comune;
  - e) il piano regolatore generale e la variante generale al P.R.G.;
  - f) i provvedimenti di designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune presso altre organizzazioni, aziende o istituzioni;
  - g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
  - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze.

3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, l'organo da individuarsi in sede di regolamento decide se il referendum non debba aver luogo in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.
4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui all'articolo precedente.

### **ART. 49/ter**

#### **(Procedimento dei referendum)**

1. Alle consultazioni referendarie di cui agli artt. 49 e 49/bis partecipano gli iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data del suo svolgimento. Il Consiglio Comunale può tuttavia con propria deliberazione disporre l'integrazione delle liste elettorali con gli stranieri che entro la stessa data di svolgimento del referendum risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune da almeno tre anni, siano in regola con il permesso di soggiorno ed abbiano comunque compiuto il 18° anno di età.
2. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto.

Le proposte sottoposte a referendum consultivo e propositivo, previsti dall'art. 49, si intendono approvate ove conseguano la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte ai referendum almeno il 40% degli aventi diritto.

3. Nel caso di referendum consultivo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. In ipotesi di referendum abrogativo, qualora l'esito dello stesso sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento amministrativo o di singole disposizioni dello stesso, il Sindaco entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione formale, con proprio decreto ne dichiara l'abrogazione. Il decreto è pubblicato immediatamente all'albo pretorio del Comune. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
5. Spetta al regolamento adottare tutte le norme integrative ed attuative delle disposizioni statutarie in materia di referendum.

## **ART. 50**

### **(Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)**

1. Il Comune promuove la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei nel settore sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubbliche strutture, sulla base di apposite convenzioni nelle quali dovranno essere precisati gli organismi e le modalità di controllo.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.
5. Il Comune, in collaborazione con i diversi organismi educativi, in particolare la famiglia e la scuola, promuove la cultura della partecipazione, favorendo l'esercizio di questo diritto-dovere fin dalla giovane età, istituendo un apposito Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## **ART. 51**

### **(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)**

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

## **ART. 52**

## (Difensore Civico)

1. Il Consiglio Comunale, con maggioranza qualificata dei 2/3, istituisce il difensore civico comunale ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del difensore civico comunale è di competenza del Consiglio Comunale che provvede con maggioranza qualificata dei 2/3. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
2. E' in ogni caso ammessa, in alternativa alla disposizione di cui al precedente comma, la possibilità di aderire al servizio del difensore civico istituito o da istituire a livello sovracomunale dalla Provincia o da altri Comuni. In quest'ultimo caso il Consiglio Comunale aderisce al servizio sovracomunale, approvando la convenzione per la gestione associata delle funzioni provvedendo altresì alla nomina del difensore o alla sua ratifica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può:
  - a) chiedere agli uffici notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
  - b) consultare il responsabile della pratica ed acquisire le informazioni necessarie;
  - c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti ed accedere agli uffici per acquisire elementi conoscitivi;
  - d) relazionare al Sindaco e agli organi competenti ad avanzare proposte per migliorare l'attività amministrativa; avvalersi degli uffici della segreteria comunale.
4. Il funzionario incaricato deve considerare positive le osservazioni presentate dal difensore civico, nella successiva fase istruttoria della situazione oggetto di osservazione.
5. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività, da cui emergono le disfunzioni riscontrate oltre a proposte migliorative.

6. Il difensore civico esercita altresì le funzioni di controllo eventuale sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale qualora ne faccia richiesta 1/4 dei consiglieri comunali secondo le modalità e nelle materie indicate dall'art. 127 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 53**

#### **(Diritti del contribuente)**

1. Il Comune di Albignasego recepisce e fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario fissati dalla legge 27/07/2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. E' demandata al Regolamento la disciplina attuativa di tali principi, con particolare riferimento all'attività amministrativa ed organizzativa nonché di tutela dei diritti dei contribuenti.

### **ART. 54**

#### **(Commissione per le pari opportunità)**

1. La Commissione per le pari opportunità svolge compiti propositivi, di partecipazione e di controllo per contribuire a determinare condizioni di pari opportunità tra donna e uomo in ambito sia sociale, che economico, politico, culturale e morale.
2. Ne fanno parte di diritto, salvo rinuncia, le donne elette consigliere fino al termine del loro mandato, nonché le rappresentanze generali del mondo femminile in numero complessivo determinato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La Commissione inoltre, promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità; svolge indagini conoscitive, ricerche ed analisi anche volte ad individuare eventuali



discriminazioni dirette o indirette nei confronti delle donne; formula piani di azioni positive; esprime pareri in merito alle politiche degli orari dei servizi del Comune.

4. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale ne precisa le finalità ed i compiti, nonché le norme e le necessarie risorse per il suo funzionamento.

**TITOLO V**

**UFFICI E PERSONALE**

**ART. 55**

**(Principi in materia di ordinamento e di organizzazione degli uffici e dei servizi)**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma ai seguenti principi e criteri:
  - a) principio di adeguamento dell'attività tecnica e dell'azione amministrativa agli obiettivi indicati dagli organi di governo, di cui all'art. 8 del presente statuto;
  - b) principi di professionalità, responsabilizzazione e flessibilità del personale secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva nazionale;
  - c) principi di trasparenza, conoscibilità e massima salvaguardia del diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo, fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la tutela della privacy e della sfera privata della persona;
  - d) principio di diffusione dei servizi di base per la tutela dei cittadini;
  - e) criterio di efficacia interna ed esterna;
  - f) criteri di efficienza tecnica e comportamentistica;
  - g) criterio di economicità.
2. Per efficienza si intende il rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

3. L'efficienza produttiva o tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente al momento in cui si sia realizzato un risultato non inferiore a quello che si doveva ottenere, nel minor tempo possibile, attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di risorse non superiore a quello necessario.
4. L'efficienza gestionale o comportamentistica si consegue attenendosi rigidamente ad un criterio di minimizzazione dei tempi e dei costi, attraverso la più idonea combinazione delle risorse, considerati i prezzi di mercato.
5. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.
6. Al fine di tutelare la trasparenza, la conoscibilità e il diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo, l'attività amministrativa, le procedure svolte e il trattamento delle informazioni possedute vengono gestite di norma con tecnologia informatica e i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti ad agevolare l'accesso dei cittadini al sistema informativo dell'ente, ai sensi della normativa vigente in materia.
7. La struttura organizzativa dell'ente si articola in:
  - a) servizi costituenti la macrostruttura;
  - b) eventualmente unità operative di base.Ad ogni macrostruttura, costituente uno o più servizi, è preposto un responsabile.
8. Possono altresì essere costituite unità di progetto.
9. L'articolazione dell'ente è impostata secondo criteri di massima flessibilità, tesi a garantire tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi.

10. Lo schema organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale in base ai principi e ai criteri di cui al presente articolo definisce, per ogni macrostruttura, il contenuto delle funzioni affidate.
11. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi, di cui al successivo art. 56, la definizione dell'organizzazione interna e l'articolazione di funzioni e responsabilità che ne derivano.
12. La dotazione organica del personale comunale è il documento nel quale è prevista la consistenza del personale dipendente del Comune, classificato in base all'ordinamento contrattuale vigente pro tempore.
13. All'attuazione dei principi di cui al precedente comma, provvederà la Giunta Comunale con l'adozione di uno o più regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **ART. 56**

### **(Funzionari responsabili degli uffici e servizi)**

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo competente secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. Gli incarichi di responsabile dei servizi sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

3. E' istituita la conferenza dei responsabili degli uffici e servizi, con compiti di coordinamento, programmazione e semplificazione amministrativa del Comune. Alla conferenza possono essere invitati i responsabili di strutture dipendenti. La conferenza e' presieduta dal Direttore Generale, se nominato, oppure dal Segretario Generale.

## **ART. 57**

### **(Competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi)**

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, nonché l'esecuzione delle deliberazioni e le decisioni assunte dagli stessi organi.
2. Spetta in particolare ai suddetti responsabili:
  - a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo e/o da chi esercita le funzioni di direttore generale;
  - b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi di governo per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli stessi;
  - c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
  - d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un segretario verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
  - f) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso, e quindi tutti gli atti gestionali in materia contrattuale e concorsuale compresa la stipula dei contratti;

- g) la responsabilità in materia di accertamento tributario e di applicazione delle sanzioni;
- h) l'adozione e sottoscrizione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni in materia ambientale, le concessioni edilizie e gli eventuali atti di annullamento delle stesse nonché le ordinanze eccetto quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco;
- i) la sottoscrizione delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- j) la stipulazione dei contratti nei quali il Comune è parte;
- k) il rilascio, sulle proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta ed al Consiglio, degli appositi pareri di regolarità di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su ogni determinazione comportante impegno di spesa;
- l) la responsabilità dell'istruttoria delle procedure concernenti i servizi e le attività amministrative assegnate;
- m) l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- n) l'assegnazione degli alloggi di ERP;
- o) la responsabilità dei procedimenti di disciplina del personale;

- p) l'adozione di altri atti di gestione ad essi attribuiti dalla legge, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi o da altri regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
  - q) l'affidamento degli incarichi professionali relativi agli interventi previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
  - r) l'affidamento di contratti d'opera dell'art. 2222 del codice civile;
  - s) la contrazione di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale;.
  - t) la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
  - u) l'acquisizione di aree e la costituzione di diritti reali o parziali o servitù di lavori pubblici espressamente previsti dai progetti approvati dall'Ente.
3. I dipendenti preposti ai vari servizi sono in ogni caso responsabili della regolarità dei procedimenti amministrativi loro affidati e degli atti assunti dagli organi di governo sulla scorta della regolarità di quei procedimenti.

## **ART. 58**

### **(Contratti a tempo determinato)**

1. I posti di responsabile dei servizi possono essere coperti in via eccezionale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. Spetta alla Giunta Comunale avvalersi con apposita deliberazione motivata di tale facoltà conformemente alla disciplina che verrà stabilita in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **ART. 59**

## (Funzioni e competenze del Segretario)

1. Il Segretario Generale, conformemente alle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei quali coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi di governo.
2. Il Segretario, in particolare:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Qualora non sia nominato il Direttore Generale, spetta al Segretario:
  - a) convocare e presiedere la conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
  - b) emanare, se lo ritiene opportuno, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e di regolamenti, fatta salva l'eventuale nomina di un direttore generale;
  - c) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra i settori o fra gli uffici;
  - d) autorizzare i responsabili degli uffici e dei servizi ad assentarsi dal servizio per ferie, congedi straordinari, permessi, ecc., nonché ad effettuare missioni per conto dell'Ente.

**TITOLO VI****SERVIZI****ART. 60****(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)**

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali o per la gestione a mezzo di società, le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge, gli organismi e le modalità del controllo.

**ART. 61****(Società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione comunale  
maggioritaria)**

1. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni o nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci e i relativi incarichi sono per ciascuna società stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del codice civile.



## **ART. 62**

### **(Istituzioni per la gestione di servizi pubblici)**

1. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Salvo revoca il Presidente e il Consiglio di Amministrazione restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

## **ART. 63**

### **(Società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione comunale minoritaria)**

1. Il Comune, qualora fondatore di una società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione comunale minoritaria, è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 116 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'atto costitutivo delle società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533,

secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società.

#### **ART. 64**

##### **(Promozione di forme associative)**

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e altri Enti Pubblici e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

#### **ART. 65**

##### **(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)**

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il Sindaco o un suo delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento delle società di capitali e dei consorzi.

### ***TITOLO VII***

#### ***FINANZE E CONTABILITA'***

#### **ART. 66**

##### **(Il processo di programmazione)**

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

## **ART. 67**

### **(Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci)**

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito dal comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
  - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
  - b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

**ART. 67 bis****(Mancata approvazione del bilancio nei termini.  
Commissariamento)**

1. Qualora, nei termini di legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato lo schema predetto, spetta al Commissario ad acta redigere lo schema di Bilancio e richiederne l'approvazione al Consiglio ovvero comunque approvarlo.
2. Il Consiglio Comunale nomina il Commissario ad acta per il mandato amministrativo in corso. Il Commissario deve avere specifica competenza in materia e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale che lo ha espresso. Al Commissario vengono trasmessi annualmente copia dei Bilanci di previsione e dei consuntivi con finalità di informazione e conoscenza.
3. Il Sindaco, trascorsi i termini di legge per l'approvazione del Bilancio senza che questo sia stato approvato dal Consiglio, convoca entro 48 ore il Commissario ad acta di cui al comma precedente e, qualora redatto dalla Giunta, mette a disposizione del medesimo lo schema di Bilancio.
4. Il Commissario, qualora non redatto, redige lo schema di Bilancio secondo le norme di legge e dello Statuto entro il termine di 10 giorni dalla convocazione del sindaco, avvalendosi della struttura del Comune.

5. Il Commissario provvede quindi ad adottare con proprio provvedimento lo schema di Bilancio e tutti i suoi allegati.
6. Nei successivi cinque giorni il Commissario invia ai consiglieri comunali, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio e dei suoi allegati specificando che tutti i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria generale del Comune e assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, né quelli previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive 48 ore ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto per l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
8. Al Commissario spetta una indennità commisurata allo svolgimento dell'attività nei casi in cui egli viene chiamato a svolgerla.
9. La presente norma non si applica nei casi in cui la seduta del Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione sia convocata all'atto della scadenza dei termini di approvazione. In tal caso la seduta del Consiglio comunale prosegue sino alla votazione finale del Bilancio.

## **ART. 68**

### **(Controlli interni)**

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il

riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

## **ART. 69**

### **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
  - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
  - esprime un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.
  - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto

consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

7. Per quanto non contemplato nel presente Statuto in materia di Finanza locale, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Regolamento di Contabilità.

## ***TITOLO VIII***

### ***FUNZIONE NORMATIVA***

#### **ART. 70**

##### **(Norma transitoria)**

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessa l'efficacia del precedente.